



**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE
DELL'ELENCO ESPERTI PUA – PAMA DELL'ODAF ROMA E MODALITA' DI
INDICAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI PRESSO LE COMMISSIONI AGRARIE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 38/99 e ss.mm.ii.**

(approvato dal Consiglio nella seduta del 15 febbraio 2022 e successivamente modificato dal
Consiglio nella seduta del 19 settembre 2022)

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI ROMA**

Su proposta della Commissione Urbanistica e Diversificazione dell'Odaf Roma quale Commissione Tecnica con lo scopo di fornire al Consiglio dell'Ordine un supporto di carattere operativo e consultivo attraverso la fornitura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione e di fornire proposte;

Visto il Regolamento interno per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni interne e per la nomina e la definizione delle funzioni dei referenti per attività interne ed esterne all'ordine - approvato dal nella seduta del 3 novembre 2021;

Vista la L.R. del Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999 "Norme sul governo del territorio" ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 57, comma 6 del testo attualmente vigente;

Considerata la necessità di far fronte alle continue richieste provenienti da Amministrazioni Comunali relative alla comunicazione di nominativi di iscritti particolarmente esperti in materia di urbanistica;

Vista la modalità di indicazione dei Componenti Esterni delle Commissioni Agrarie adottata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta di consiglio del 12 gennaio 2022, su proposta di questa Commissione Tecnica, ove è stato rilevato che l'indicazione richiamata nel medesimo comma può essere effettuata nell'ambito delle funzioni proprie dell'Ordine relative al controllo e regolarità degli iscritti nelle modalità di affidamento di dette nomine da parte del soggetto richiedente;

Visto l'articolo 13 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale nel quale si attribuisce al Consiglio la funzione di designare i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

Visto l'articolo 28 del Regolamento 2/2013 - Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel quale si riporta al comma 1 che l'iscritto ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare efficacemente il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, per garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio e il decoro della categoria; al comma 3 che l'iscritto deve porre l'Ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali ed ove occorra la verifica della congruità in relazione ai compensi richiesti; al comma 4 che l'iscritto deve adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi e

prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza; al comma 5 che l'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso; al comma 6 che l'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo;

Visto l'obiettivo del Consiglio dell'Odaf Roma di valorizzare la figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, e favorire lo sviluppo professionale nella predisposizione e valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendali quali strumenti per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole;

DELIBERA

di approvare il “REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ESPERTI PUA – PAMA DELL'ODAF ROMA E MODALITA' DI INDICAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI PRESSO LE COMMISSIONI AGRARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 38/99 e ss.mm.ii.”, in sostituzione di tutti i regolamenti, delibere di consiglio fino ad oggi in vigore ed articolato come di seguito esposto.

Art. 1 - Istituzione elenco Esperti PUA – PAMA

Al fine di poter far fronte alle richieste provenienti dai Comuni relative alla indicazione di nominativi di iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia (di seguito Odaf Roma) con particolare esperienza nella predisposizione e valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendali quali strumenti di programmazione per l'attuazione dei piani di miglioramento aziendale delle imprese agricole anche ai sensi della L.R. 38/99, l'Odaf Roma istituisce l'Elenco degli Esperti PUA – PAMA (Piani di Utilizzazione Aziendale – Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo) quali iscritti con comprovata esperienza professionale in tali ambiti.

Questo elenco, alla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine del presente regolamento, sostituisce integralmente l'Elenco esperti in materia urbanistica dell'Odaf Roma assorbendone gli esperti ad oggi in esso presenti.

L' Elenco degli Esperti PUA – PAMA è pubblico e consultabile alla data dell'ultimo aggiornamento sul sito www.agronomiroma.it con indicato, in ordine alfabetico, il nome, cognome, numero di timbro, indirizzo PEC e i Comuni presso i quali l'iscritto è attualmente Componente Esperto nelle Commissioni Agrarie ai sensi della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii..

La tenuta dell'elenco è di competenza della Commissione Urbanistica e Diversificazione (di seguito Commissione Tecnica) salvo differente disposizione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 – Requisiti e Modalità di iscrizione elenco esperti

Possono far parte dell'elenco esperti tutti gli iscritti all'Odaf Roma in possesso dei seguenti requisiti:



- a) essere in regola al momento della richiesta di iscrizione con il pagamento delle quote annuali, con l'obbligo formativo e assicurativo;
- b) non aver riportato condanne o essere stato sospeso dall'esercizio della professione negli ultimi 3 anni;
- c) non essere stato cancellato o essersi cancellato dall'elenco esperti PUA – PAMA negli ultimi 3 anni;
- d) aver presentato nell'ultimo biennio almeno 1 PUA – PAMA e che questi abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Agraria composta da almeno un Dottore Agronomo e Dottore Forestale ai sensi del comma 6 dell'art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii ovvero aver partecipato negli ultimi 3 anni in qualità di auditore ad almeno 2 eventi formativi organizzati, promossi o patrocinati dalla Fodaf Lazio o l'Odaf Roma o altro Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali su argomenti relativi al Titolo IV della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. o normative ad esse collegate (L.R. 14/2006, Legge Regionale n. 1/2020), ovvero aver partecipato in qualità di relatore negli ultimi 2 anni ad almeno un seminario o altri eventi formativi relativi allo stesso ambito;
- e) di essere in possesso, oltre all'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma, di altri Titoli, Lauree, Master, Corsi o esperienze che dimostrino attestazioni formative affini a quelle relative alla predisposizione e valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendali quali strumenti di programmazione per l'attuazione dei piani di miglioramento aziendale delle imprese agricole anche ai sensi della L.R. 38/99. La presentazione di detti titoli è oggetto di valutazione secondo la modalità riportata nell'ultimo paragrafo del presente articolo.
- f) di essere a conoscenza degli obblighi ai quali gli esperti PUA – PAMA sono soggetti nel presente regolamento.

L'assenza di anche uno dei suddetti requisiti non consente l'iscrizione all'elenco esperti.

La richiesta di iscrizione deve essere inviata via PEC alla segreteria dell'Ordine (protocollo.odaf.roma@conafpec.it) indicando nell'oggetto "NOME COGNOME N. TIMBRO ISCRIZIONE ELENCO ESPERTI PUA – PAMA" e allegando:

- Domanda di iscrizione Elenco Esperti PUA - PAMA firmata digitalmente (Allegato A)
- Curriculum Vitae in formato europeo secondo il modello [Europass](#) firmato digitalmente e reso ai sensi del DPR 445/2000 e nel quale si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, nel quale siano evidenziati i titoli e le esperienze maturate nell'ambito della redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA – PAMA) e/o in ambiti professionali affini;
- Attestazioni relative al possesso dei requisiti richiamati al precedente punto d).

I curricula ricevuti regolarmente e corredati da tutta la documentazione e le attestazioni richieste, debitamente firmate, sono esaminati da una apposita commissione di valutazione nominata dalla Commissione Tecnica e composta da almeno 1 consigliere dell'Odaf Roma, 1 membro della Commissione Tecnica e 1 Esperto PUA – PAMA scelto dal Consiglio, i quali redigono un sintetico



verbale sull'ammissibilità della domanda in base alla rispondenza ai requisiti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento da parte della segreteria della richiesta di iscrizione all'elenco. Tale parere è portato all'attenzione del Consiglio che nella prima seduta utile esamina la proposta, verbalizzando l'eventuale iscrizione dei candidati e comunque non oltre 90 giorni dal ricevimento da parte della segreteria della richiesta di iscrizione all'elenco. Il richiedente iscrizione viene informato per PEC dell'esito della sua richiesta.

Art. 3 – Modalità di indicazione dei Componenti Esterni presso le Commissioni Agrarie

Tutti gli iscritti che fanno parte dell'elenco Esperti PUA – PAMA sono per l'Odaf Roma in possesso dei requisiti per essere, ai sensi del comma 6 dell'art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii., *"indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai colleghi professionali del settore agricolo"*.

Per quanto riguarda l'indicazione da parte dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma, i Comuni che hanno necessità di nominare i Dottori Agronomi e Dottori Forestali quali Componenti Esterni delle Commissioni Agrarie devono attingere secondo le modalità che ritengono opportune all'elenco Esperti PUA - PAMA dell'Odaf Roma, attraverso quanto previsto dalla pubblica amministrazione in merito alle modalità di incarico, che possono avvenire attraverso manifestazione d'interesse, avviso o bando pubblico, incarico diretto, o altre modalità.

L'esperto PUA – PAMA può:

- partecipare, alla selezione o altra procedura in precedenza riportata, a condizione che detenga, al momento della presentazione della domanda, i requisiti previsti dall'art.5;
- inviare la domanda dandone obbligatoria comunicazione via PEC congiuntamente alla segretaria dell'Odaf Roma anche in copia alla stessa o comunque entro e non oltre i 10 giorni dall'invio della stessa al Comune;
- a seguito dell'eventuale comunicazione di incarico da parte del Comune, lo stesso, al momento di invio dell'accettazione di incarico al Comune, deve inviare la stessa tramite PEC congiuntamente alla segretaria dell'Odaf Roma anche in copia alla stessa o comunque entro e non oltre i 10 giorni dall'invio della stessa al Comune.

Nei casi in cui pervenga all'Odaf Roma la richiesta di inoltro di curriculum di colleghi da nominare nelle Commissioni Agrarie, l'Odaf Roma procede con l'invio di una PEC dandone informazione a tutto l'elenco esperti PUA – PAMA ed eventuali richieste accessorie.

Art. 4 – Obblighi dell'iscritto nominato come Componente Esterno di una Commissione Agrarie in un Comune su indicazione delle organizzazioni professionali del settore agricolo

L'iscritto all'Odaf Roma che viene o è stato nominato in qualità di esperto su indicazione da parte di un'organizzazione professionale, è tenuto obbligatoriamente a dare comunicazione alla segretaria dell'Odaf Roma con le stesse modalità indicate all'art. 3, di cui sopra, al momento dell'accettazione



dell'incarico dichiarando ai sensi della DPR 445/2000 di essere stato indicato ai sensi del comma 6 dell'articolo 57 della L.R. 38/99 da una associazione categoria.

Art. 5 – Obblighi del Componente Esterno iscritto all'Odaf Roma e requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco esperti PUA - PAMA

L'iscritto all'Odaf Roma impegnato come Componente Esterno nelle Commissioni Agrarie è obbligato a comunicare per PEC alla segreteria dell'Ordine (protocollo.odaf.roma@conafpec.it) l'assunzione o la conclusione di incarichi come Componente Esterno in Commissioni Agrarie ai sensi della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. indicando nell'oggetto "NOME COGNOME N. TIMBRO COMUNICAZIONE COMMISSIONI AGRARIE" e allegando il modulo Comunicazioni Commissioni Agrarie (Allegato C).

Il componente Esterno anche se non iscritto all'elenco esperti PUA – PAMA, deve comunicare entro la prima settimana di marzo di ogni anno per PEC il numero di sedute di Commissione Agrarie svolte e il numero delle pratiche esaminate nel corso dell'ultimo anno utilizzando il modulo Allegato C.

L'iscritto all'elenco esperti su richiesta della Commissione Urbanistica e Diversificazione dell'Odaf Roma, si dichiara disponibile a fornire per ogni pratica esaminata i riferimenti amministrativi del verbale della commissione redatto e/o dell'atto di approvazione nonché eventuali utili elementi.

L'iscritto nello svolgere le sue funzioni di Esperto Esterno nelle Commissioni Agrarie, si attiene alle disposizioni della Commissione Tecnica e approvate dal Consiglio dell'Odaf Roma.

L'esperto per mantenere l'iscrizione nell'elenco esperti deve inoltre:

- non riportare condanne o essere stato sospeso dall'esercizio della professione;
- aver presentato nell'ultimo biennio almeno 1 PUA – PAMA e che questo abbia ricevuto parere favorevole dalla Commissione Agraria composta da almeno un Dottore Agronomo e Dottore Forestale ai sensi del comma 6 dell'art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii. per il quale **su richiesta del proprio Ordine, si dichiara disponibile a fornire per ogni pratica esaminata i riferimenti amministrativi del verbale della commissione redatto e/o dell'atto di approvazione nonché eventuali utili elementi** ovvero aver svolto come componente esterno ai sensi del comma 6 dell'art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii. almeno 1 seduta in una Commissione Agraria nell'ultimo biennio ovvero di attestare di aver partecipato nell'ultimo biennio in qualità di auditore e/o aver svolto in qualità di relatore, almeno 1 evento formativo in materia organizzato o promosso o patrocinato dalla Fodaf Lazio o l'Odaf Roma o altro Ordine provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, su argomenti relativi al Titolo IV della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. o normative ad esse collegate (L.R. 14/2006, Legge Regionale n. 1/2020).

Il mantenimento dei suddetti requisiti deve essere comunicato annualmente utilizzando il modulo Allegato C.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato comporta la sospensione o la cancellazione dall'elenco esperti su proposta della Commissione tecnica da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Odaf Roma.



Art. 6 – Comunicazione di incarichi pregressi e/o in corso presso le “Commissioni Agrarie”

Dal momento della pubblicazione sul sito del presente Regolamento, chiunque sia stato nominato in qualsiasi modalità o comunque, sia membro di una o più Commissioni Agrarie deve darne comunicazione all’Odaf Roma entro 30 giorni salvo precedenti comunicazioni.

Art. 7 – Distribuzione delle indicazioni e limite alla partecipazione di più Commissioni Agrarie anche in altre Province del Lazio

Per assicurare una più equa distribuzione delle cariche a vantaggio di una maggiore presenza di Colleghi nelle Commissioni, un iscritto non può essere nominato in più di 7 Commissioni nello stesso momento salvo particolari situazioni preventivamente comunicate e successivamente deliberate dal Consiglio.

Per un iscritto all’Odaf Roma questo vale anche nel caso in cui un collega sia nominato anche o solo in Commissioni di altre Province del Lazio, ove deve dare comunicazione sia all’Odaf di Roma, sia all’Odaf della Provincia di quel Comune con le modalità riportate nell’art.6.

Art. 8 – Richieste di esperti PUA-PAMA che pervengono da soggetti Privati

L’Odaf Roma in risposta a richieste formali di un professionista esperto in PUA -PAMA, formalizza la risposta come quella definita per i Comuni, ovvero indicando che l’Elenco completo degli Esperti PUA – PAMA iscritti all’Odaf Roma è pubblico ed è consultabile sul sito www.agronomiroma.it, indicando che lo stesso può effettuare la scelta nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 9 – Altre disposizioni

Eventuali altre disposizioni relative a casistiche non riportate nel presente Regolamento sono oggetto di valutazione della Commissione Tecnica dell’Odaf Roma, la quale può, se del caso, procedere con le convocazioni di eventuali iscritti interessati. La Commissione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della segreteria di una richiesta inviata per PEC, esprime un insindacabile giudizio da inviare per l’approvazione al primo Consiglio disponibile dell’Odaf, e comunque non oltre 90 giorni dal ricevimento della PEC della richiesta alla segreteria. La Commissione Tecnica può considerare altri casi e proposte, dandone disposizioni che sono sottoposte per l’approvazione al primo Consiglio disponibile dell’Odaf e comunque non oltre 90 giorni dal ricevimento della PEC della richiesta alla segreteria.

Art. 10 - Pubblicazione e aggiornamento dell’elenco esperti

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell’Ordine e l’elenco viene aggiornato periodicamente con le nuove iscrizioni, le eventuali cancellazioni e le informazioni pervenute alla segreteria da parte degli iscritti relativamente alle Commissioni Agrarie di cui si fa parte come Componente Esterno.



La Commissione Tecnica competente procede con il monitoraggio delle attività dichiarate dagli esperti Esterni e allo svolgimento dei controlli sul rispetto degli obblighi e sul mantenimento dei requisiti richiamati nel presente regolamento e da quanto previsto dal Consiglio in materia.

L'iscritto che non volesse più far parte di questo elenco, deve inviare tempestivamente per PEC alla segreteria dell'Ordine (protocollo.odaf.roma@conafpec.it) una richiesta di cancellazione con oggetto "NOME COGNOME N.TIMBRO CANCELLAZIONE ELENCO ESPERTI PUA - PAMA" allegando il modulo Richiesta cancellazione Elenco Esperti firmata digitalmente (Allegato B) dichiarando di non essere al momento componente esterno presso nessuna Commissione Agraria per la quale si è stati indicati dall'Odaf Roma ai sensi del comma 6 dell'articolo 57 della L.R. 38/99 e ss.mm.ii. e aver aggiornato la segreteria sugli incarichi assunti e poi conclusi e le pratiche per le quali è stato espresso un parere come riportato nell'art. 5 del presente Regolamento.

L'esperto PUA - PAMA che è Componente Esterno presso una Commissione Agraria non può richiedere la cancellazione dall'elenco esperti.

ALLEGATO A: Domanda di iscrizione Elenco Esperti PUA - PAMA

ALLEGATO B: Richiesta cancellazione Elenco Esperti PUA - PAMA

ALLEGATO C: Comunicazioni Commissioni Agrarie e conferma del possesso dei requisiti per il mantenimento nell'elenco esperti PUA - PAMA

ALLEGATO D: Informativa Privacy



**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE
DELL'ELENCO ESPERTI PUA – PAMA DELL'ODAF ROMA E MODALITA' DI
INDICAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI PRESSO LE COMMISSIONI AGRARIE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 38/99 e ss.mm.ii.**

ALLEGATO A

Domanda di iscrizione Elenco Esperti PUA – PAMA

Il sottoscritto Dott. Agr./For. _____
iscritto all'Odaf Roma con N° _____

CHIEDE

Di essere **ISCRITTO** nell'elenco ESPERTI PUA – PAMA dell'Odaf Roma e di possedere i requisiti richiamati dall'art. 2 del REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ESPERTI PUA – PAMA DELL'ODAF ROMA E MODALITA' DI INDICAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI PRESSO LE COMMISSIONI AGRARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 38/99 e ss.mm.ii. ovvero dichiara *ai sensi del D.P.R. 445/2000*:

☐ di essere in regola con il pagamento delle quote annuali, l'obbligo formativo, assicurativo;

☐ di non aver riportato condanne o essere stato sospeso dall'esercizio della professione negli ultimi 3 anni;

☐ di non essere stato cancellato o essersi cancellato dall'elenco esperti PUA – PAMA negli ultimi 3 anni;

dichiara inoltre di

- aver presentato nell'ultimo biennio almeno 1 PUA – PAMA e che questo abbiano ricevuto parere favorevole dalla Commissione Agraria composta da almeno un Dottore Agronomo e Dottore Forestale ai sensi del comma 6 dell'art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii. per i quali si riportano i seguenti riferimenti:

N°	NOME PRATICA PUA – PAMA	ENTE PRESSO IL QUALE SI E' COMPOSTA LA COMMISSIONE AGRARIA	DATA ESPRESSIONE PARERE	COMPONENTI COMMISSIONE AGRARIA
1				
2				
3				



4				
5				

- aver partecipato negli ultimi 3 anni in qualità di auditore ai seguenti 2 eventi formativi organizzati, promossi e patrocinati dall'Odaf Roma, dalla Fodaf, relativi al Titolo IV della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. o normative ad esso collegate (L.R. 14/2006, Legge Regionale n. 1/2020 ecc.) per i quali si riportano i seguenti riferimenti:

N°	TITOLO EVENTO	DATA SVOLGIMENTO	ENTE
1			
2			
3			
4			
5			

- aver partecipato in qualità di relatore negli ultimi 2 anni ad almeno un seminario o altri eventi formativi relativi al Titolo IV della L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. o normative ad esso collegate (L.R. 14/2006, Legge Regionale n. 1/2020 ecc.) per i quali si riportano i seguenti riferimenti:

N°	TITOLO EVENTO	DATA SVOLGIMENTO	ENTE
1			
2			
3			

Si allega alla presente il Curriculum Vitae in formato europeo secondo il modello Europass firmato digitalmente e reso ai sensi del DPR 445/2000 e nel quale si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, che evidenzia i titoli e le esperienze maturate nell'ambito della redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA – PAMA) e/o in ambiti professionali affini.

_____/_____/____

Firma _____

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. La sottoscrizione con *firma digitale* non richiede l'allegazione del documento d'identità



**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE
DELL'ELENCO ESPERTI PUA – PAMA DELL'ODAF ROMA E MODALITA' DI
INDICAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI PRESSO LE COMMISSIONI AGRARIE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 38/99 e ss.mm.ii.**

ALLEGATO B

Richiesta cancellazione Elenco Esperti PUA - PAMA

Il sottoscritto Dott. Agr./For. _____
iscritto all'Odaf Roma con N° _____

CHIEDE

Di essere **CANCELLATO** dall'elenco ESPERTI PUA - PAMA dell'Odaf Roma e dichiara *ai sensi
del D.P.R. 445/2000*:

- di non essere al momento Componente Esterno presso nessuna Commissione Agraria;
- di aver comunicato alla segretaria dell'Ordine gli ultimi incarichi svolti nelle Commissioni Agrarie.

_____/_____/_____

Firma _____

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. La sottoscrizione con *firma digitale* non richiede l'allegazione *del documento* d'identità



**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELL'ELENCO
ESPERTI PUA – PAMA DELL'ODAF ROMA E MODALITA' DI INDICAZIONE DEI
COMPONENTI ESTERNI PRESSO LE COMMISSIONI AGRARIE AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 38/99 e ss.mm.ii.
ALLEGATO C**

Comunicazione Commissioni Agrarie

e conferma del possesso dei requisiti per il mantenimento nell'elenco esperti PUA - PAMA

Il sottoscritto Dott. Agr./For. _____
iscritto all'Odaf Roma con N° _____ ai sensi del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

☐ di aver valutato nell'anno **20**_____ in qualità di Componente Esterno nelle Commissioni Agrarie nel rispetto sia di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 57 della L.R. 38/99, in merito alle competenze professionali, le seguenti pratiche per le quali **su richiesta del proprio Ordine ci si rende disponibile a fornire per ogni pratica esaminata i riferimenti amministrativi del verbale della commissione redatto e/o dell'atto di approvazione nonché eventuali utili elementi:**

N°	ENTE	DATA INIZIO E FINE INCARICO	N°COMM SSIONI SVOLTE NELL'A NNO	TITOLO PROFESSIONALE DEL REDATTORE DEL PUA – PAMA (Dottore Agronomo/Agrotecnico/Per ito Agrario: facoltativo)	PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE (POSITIVO/NEGATIVO/ RICHIESTA INTEGRAZIONI) (facoltativo)	DATA e PROTOCOLLO (facoltativo)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

☐ di far parte **dell'elenco esperti PUA – PAMA dell'Odaf Roma** e di confermare per l'anno **20**_____ il possesso dei requisiti per la permanenza nell'elenco ai sensi dell'articolo 5 del regolamento esperti.

_____/_____/____

Firma _____

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. La sottoscrizione con *firma digitale* non richiede l'allegazione del documento d'identità

ALLEGATO D

INFORMATIVA PRIVACY

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma, - Cod. Fiscale 80200250589 - Via Livenza – 6 00198 Roma Tel. 0685301601 - Email: info@agronomiroma.it - (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, comunica, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n.196 come successivamente novellato dal D. Lgs 101/2018 n seguito, “Nuovo Codice Privacy”) e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1. Oggetto del trattamento e finalità

Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (nello specifico, nome, cognome, email, numero telefonico, indirizzo, nonché dati particolari di cui all'art. 9 GDPR – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati dall'interessato - in occasione dell'invio di un'istanza e per dare corso ed esecuzione al procedimento;

- In occasione della conclusione di contratti e/o richieste di servizi del Titolare e allo scopo necessario di utilizzo di servizi anche esterni;

- In fase di accesso agli uffici, con finalità di sicurezza;

- In fase di accesso agli uffici, con la finalità di prevenzione da contagio COVID – 19; sotto quest'ultimo profilo sarà possibile la misurazione della temperatura corporea secondo quanto stabilito dai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;

- In occasione della gestione delle pratiche PUA PAMA per il tempo necessario alla gestione delle stesse;

Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire per eseguire un obbligo di legge, per finalità istituzionali, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

L'identificazione di una persona attraverso l'esibizione del documento di identità può essere necessaria per portare a termine determinate attività.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse.

3. Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate:

– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema e/o titolari autonomi di trattamento;

– a società terze od altri soggetti, anche pubblici, (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento e/o incaricati.

5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso da parte dell'interessato (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, pubbliche amministrazioni nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati non saranno diffusi e saranno trattati con riservatezza.

6. Diritti dell'interessato

Ogni interessato ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e sensibili che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;

II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati trattati; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante qualora designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente



trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

L'Interessato, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

7. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla legge e non oltre il tempo necessario all'esecuzione del servizio richiesto e secondo la finalità istituzionale perseguita.

8. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 6 inviando:

– una raccomandata a/r. a:

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma Via Livorno, 6 - 00198 Roma

9. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma. Per maggiori informazioni possibile inviare una PEC all'indirizzo protocollo.odaf.roma@conafpec.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento, all'interno del Registro di Privacy.